

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO  
PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DELL'8.11.2001, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23 NOVEMBRE 2001.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2003.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2006.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2009.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2011.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2016

(TESTO AGGIORNATO)

# **INDICE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

### **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

### **CAPO III – FERETRI**

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 12 Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 13 Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 14 Orario dei trasporti
- Articolo 15 Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 Riti religiosi
- Articolo 17 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivit 
- Articolo 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

# **TITOLII - CIMITERI**

## **CAPO I - CIMITERI**

- Articolo 22 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 23 Ammissione nel cimitero
- Articolo 24 Destinazioni particolari

## **CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Articolo 25 Inumazione
- Articolo 26 Cippo
- Articolo 26 bis Piastre marmoree copri loculi
- Articolo 27 Tumulazione
- Articolo 28 Deposito provvisorio

## **CAPO III- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Articolo 29 Esumazioni ordinarie
- Articolo 30 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 31 Esumazione straordinaria
- Articolo 32 Estumulazioni
- Articolo 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 34 Raccolta delle ossa
- Articolo 35 Oggetti da recuperare
- Articolo 36 Disponibilita' dei materiali

## **CAPO IV - CREMAZIONE**

- Articolo 37 Urne cinerarie
- Articolo 37 bis Istituzione Registro della Creazione
- Articolo 37 ter Urna cineraria
- Articolo 37 quater Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Articolo 37 quinquies Dispersione delle ceneri

## **CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 38 Orario
- Articolo 39 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 40 Divieti speciali
- Articolo 41 Riti funebri
- Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 43 Fiori e piante ornamentali

- Articolo 44 Materiali ornamentali  
Articolo 44 bis Adempimenti a carico del personale comunale addetto

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 45 Concessioni alla sepoltura  
Articolo 45 bis Rilascio e durata delle concessioni  
Articolo 46 Sepulture private  
Articolo 47 Modalita' e tempi di rilascio di concessioni per sepolture private  
Articolo 48 Uso delle sepolture private  
Articolo 49 Manutenzione dei manufatti privati  
Articolo 50 Costruzione dell'opera - Termini

### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 51 Divisione, Subentri  
Articolo 52 Rinuncia a concessione per tumulazione individuale  
Articolo 53 Rinuncia a concessione di aree per sepolture private

### CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 54 Revoca  
Articolo 55 Decadenza  
Articolo 56 Provvedimenti conseguenti la decadenza  
Articolo 57 Estinzione

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 58 Accesso al cimitero  
Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri  
Articolo 60 Recinzione aree - Materiali di scavo  
Articolo 61 Introduzione e deposito di materiali  
Articolo 62 Orario di lavoro  
Articolo 63 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti  
Articolo 64 Vigilanza  
Articolo 65 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 66 Funzioni - Licenza

Articolo 67 Divieti

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68 Mappa

Articolo 69 Annotazioni in mappa

Articolo 70 Scadenziario delle concessioni

### CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 Entrata in vigore del Regolamento – Norme di salvaguardia

Articolo 72 Cautele

Articolo 73 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1** **(Oggetto)**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalle salme delle persone decedute e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attivita' connesse con l'avvenuta cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Articolo 2** **(Competenze)**

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita' Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonche' a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.
- (3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto gia' previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- (4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

### **Articolo 3 (Responsabilita')**

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e di danno alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone non addette a servizi cimiteriali e per danni derivati dall'uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4 (Servizi gratuiti e a pagamento)**

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Come tali sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporne;

e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;

f) l'inumazione in campo comune;

g) la cremazione;

h) la traslazione delle ossa in ossario comune;

i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, puo' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

**Articolo 5**  
**(Atti a disposizione del pubblico)**

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II  
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

**Articolo 6**  
**(Depositi di osservazione ed obitori)**

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorita' Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

CAPO III  
FERETRI

**Articolo 7**

**(Deposizione della salma nel feretro)**

- (1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- (2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**Articolo 8**

**(Verifica e chiusura feretri)**

- (1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

**Articolo 9**

**(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)**

- (1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate. Nel caso di

feretri provenienti da altri Comuni con distanza superiore ai 100 Km., è consigliabile che la cassa di legno sia contenuta da quella metallica;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per odall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanita', idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

**Articolo 10**  
**(Fornitura gratuita di feretri)**

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

**Articolo 11**  
**(Piastrina di riconoscimento)**

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV  
TRASPORTI FUNEBRI

**Articolo 12**  
**(Modalita' del trasporto e percorso)**

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Articolo 13**

#### **(Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri)**

(1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925, eccettuati: a) i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri; b) i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali.

(2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

(3) Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

(4) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

(5) La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

### **Articolo 14**

#### **(Orario dei trasporti)**

(1) L'orario per il trasporto funebre viene fissato dal Responsabile del servizio competente, a seconda delle situazioni e delle esigenze del caso, nel rispetto dei criteri generali, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri determinati con ordinanza del Sindaco.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fornirà agli interessati i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

## **Articolo 15** **(Norme generali per i trasporti)**

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto sono raggiungibili oltre 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da ulteriori documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 16** **(Riti religiosi)**

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma puo' sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 17** **(Trasferimento di salme senza funerale)**

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il trascorrere del periodo prescritto o sua parte rimanente di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che ne sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 18**

### **(Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita')**

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E'consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 19**

### **(Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione)**

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto e' successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune vengono trasportate in Chiesa o al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9,

secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma, la sosta in chiesa, di norma, è limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

## **Articolo 20**

### **(Trasporti all'estero o dall'estero)**

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

## **Articolo 21**

### **(Trasporto di ceneri e resti)**

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

# **TITOLO II**

## **CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 22**

##### **(Disposizioni generali – Vigilanza)**

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come alla loro custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 113 e ss. del D.Lgs. n. 267/00.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 23**

##### **(Ammissione nel cimitero)**

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone nate e/o decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure raccolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (3) In tutti gli altri casi l'Amministrazione Comunale valuterà, di volta in volta, a propria discrezione, con apposita deliberazione della Giunta, anche in via di urgenza, previa richiesta scritta da parte degli interessati.

## **Articolo 24** **(Destinazioni particolari)**

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Comune può concedere a privati o enti, l'uso di alcune aree per la costruzione, a cura e spese dei medesimi, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, familiare e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) Il rilascio della relativa concessione è subordinato al pagamento del canone tariffario stabilito dalla Giunta Comunale.
- (5) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.

## CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### **Articolo 25** **(Inumazione)**

- (1) Le sepolture per inumazione sono soltanto comuni con durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente.

### **Articolo 26** **(Cippo)**

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di una struttura marmorea o di altro materiale. La riquadratura della tomba dovrà avere dimensioni planimetriche fisse inderogabili di cm. 170x70. L'altezza della

lapide o dei cippi dovrà essere compresa fra cm. 80 e cm. 100. La superficie coperta della sovracopertina non dovrà essere superiore al 70% del totale della superficie complessiva della tomba. La distanza fra una tomba e l'altra dovrà essere di almeno 50 cm. su ogni lato. La tomba dovrà essere posata sempre in perfetto allineamento, sia orizzontale che verticale, rispetto alle esistenti. Per consentire il naturale corretto assestamento del terreno, la posa in opera della lapide potrà essere effettuata non prima dei sei mesi dalla data della sepoltura. Tali strutture, trascorso il periodo normale di dieci anni, ovvero il periodo risultante dalla rotazione delle sepolture, restano di proprietà del Comune, qualora i legittimi proprietari ed eredi entro il 1° grado non ne reclamino il possesso. Le iscrizioni devono essere limitate alla fotografia, al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della nascita e della morte. E' consentita l'apposizione di un breve ricordo o di una dedica.

(4) Prima di provvedere alla posa di ogni nuova tomba, la ditta esecutrice dovrà comunicare agli uffici comunali per iscritto il proprio recapito, la data prevista di installazione ed il nominativo del defunto. All'atto della comunicazione l'ufficio comunale assegnerà un numero progressivo da apporre sulla lapide.

(5) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora le lapidi o le strutture marmoree (o di altro materiale) risultino, al momento della loro installazione, indecorosi, verranno prontamente rimossi, previa diffida di 20 giorni ai rispettivi committenti.

(6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

### **Articolo 26 bis (Piastrine marmoree copri loculi)**

(1) Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera, se non dopo aver chiesto ed ottenuto apposito atto autorizzativo del Comune. In ogni caso, è vietata la posa di oggetti che sporgono dalla lapide oltre i 15 cm.

### **Articolo 27 (Tumulazione)**

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(5) La durata della concessione in uso dei loculi è fissata in 35 anni, decorrenti dalla data di occupazione dei medesimi.

## **Articolo 28 (Deposito provvisorio)**

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, la cui misura verrà stabilita sulla base delle tariffe vigenti al momento.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

**Articolo 29**  
**(Esumazioni ordinarie)**

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente non nei mesi di giugno, luglio e agosto.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- (5) La salma che risulti indecomposta, salvo si possa rinnovare la sepoltura, è trasferita in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

**Articolo 30**  
**(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)**

- (1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curera' la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

**Articolo 31**  
**(Esumazione straordinaria)**

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita'.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

## **Articolo 32 (Estumulazioni)**

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del termine della concessione di cui all'art. 27, comma 5 del presente regolamento.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 35 anni;

- su ordine dell'Autorita' Giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sara' esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o di soggetti esterni appositamente incaricati, su valutazione del Responsabile del Servizio.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' autorizzare la successiva tumulazione nello stesso loculo del feretro, se necessario dovrà essere eseguita idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso si procede ad un rinnovo della concessione in uso di durata corrispondente a quella originaria.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 33**

#### **(Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento)**

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento di apposita tariffa.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Articolo 34**

#### **(Raccolta delle ossa)**

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto singolo ai sensi del precedente art. 33 comma 2°.

### **Articolo 35**

#### **(Oggetti da recuperare)**

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 36**

#### **(Disponibilita' dei materiali)**

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni (salvo quanto disposto dall'art. 26, 3° Comma, 8° Capoverso), passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### CAPO IV C R E M A Z I O N E

##### **ART. 37 CREMAZIONE**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile su presentazione dei seguenti documenti:
  - Certificato in carta libera del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (art.3 Legge 130/2001);
  - Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione è concessa attraverso una delle seguenti modalità:
  - Estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva al testamento.
  - L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella di iscrizione all'associazione. L'iscrizione vale anche contro il parere dei familiari.
  - In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato con gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, ed in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale

dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto;

- Iscrizione nel registro comunale per la cremazione di cui all'articolo che segue;
  - La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare contestualmente la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

### **Art. 37 BIS** **ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CREMAZIONE**

1. E' istituito il registro per la cremazione su cui effettuare le annotazioni previste dall'art.48 della Legge Regionale 04/03/2010 n.18. Il richiedente può manifestare la propria volontà di essere cremato presentando apposita dichiarazione

### **Art. 37 TER** **URNA CINERARIA**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente non biodegradabile debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri, a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, possono essere:
  - a) tumulate in un cimitero (in loculi o nicchie ossario);
  - b) inumate all'interno del cimitero qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano (anche in aree o tombe già in concessione per sepoltura);
  - c) affidate a famiglia per la conservazione;
  - d) è vietato interrare l'intera urna fuori dai cimiteri anche se di materiale biodegradabile;
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.
3. Sia per l'inumazione che per la tumulazione si deve fare riferimento alla tariffa vigente prevista per la "Tumulazione in ossario".
4. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna misura precauzionale stabilita per il trasporto dei cadaveri fermo restando le prescritte autorizzazioni di trasporto (previste dagli artt. 13 e 22).

**ART. 37 QUATER**  
**AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA, AI FINI DELLA**  
**CONSERVAZIONE**

1. Di affidare al Settore Servizi Demografici, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010;
2. Di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri.
3. Che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. I dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
4. Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
  - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri.
  - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte dell'ufficio sopra individuato.
  - Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del cimitero.
  - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 90 giorni.
5. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

**ART. 37 QUINQUIES**  
**DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale individuata nell'ossario comune, previa autorizzazione e nel rispetto della volontà del defunto espressa nelle forme previste dalla legge.
2. A tal fine va presentata istanza, al Comune di Cencenighe Agordino in quanto comune di decesso o comune ove sono conservate le ceneri, da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001. Alla domanda va allegata la documentazione attestante la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, espressa nelle forme previste dalla legge. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile. A dispersione avvenuta il soggetto autorizzato dovrà consegnare, all'ufficiale di stato civile, che ha rilasciato la predetta autorizzazione, una dichiarazione

sostitutiva con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è avvenuta la dispersione.

3. Nel territorio comunale la dispersione è consentita in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.
4. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come delimitata dalla delibera di Giunta Comunale n. 150 del 14.08.1993. E' vietata la dispersione in aria (al vento) e nei corsi d'acqua. La dispersione è inoltre vietata all'interno di edifici o altri luoghi chiusi.
5. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
8. l'urna cineraria vuota, qualora non dovesse essere conservata dai congiunti, dovrà essere consegnata all'Impresa di attività funebre la qual provvederà al corretto smaltimento.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla art. 3, comma 1 lettera b), numero 2, della Legge n. 130/2001 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune. In quest'ultimo caso la dispersione è a titolo oneroso. La dispersione è ammessa nell'apposita area cimiteriale individuata nell'ossario comune e in presenza del personale autorizzato dal Comune. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri o di un'urna biodegradabile.

CAPO V  
POLIZIA DEI CIMITERI

**Articolo 38**  
**(Orario)**

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

**Articolo 39**  
**(Disciplina dell'ingresso)**

(1) Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) ai visitatori, accompagnati da cani o da altri animali, salvo non vedenti;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua;

e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od eta' il Responsabile dell'Ufficio Tecnico puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

**Articolo 40**  
**(Divieti speciali)**

(1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attivita' commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorita' Giudiziaria.

#### **Articolo 41 (Riti funebri)**

- (1) Il rito funebre termina, di regola, con la deposizione del feretro nella cella mortuaria, salvi casi eccezionali. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 42 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni)**

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- (2) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (3) Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura o che fossero state introdotte nel cimitero all'insaputa dei familiari.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 72.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze delle lapidi e che le radici e/o i rami coprano soltanto la superficie della fossa.

### **Articolo 43**

#### **(Fiori e piante ornamentali)**

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

(3) Per quanto concerne i loculi, alla base di questi ultimi possono essere posti fiori recisi in vasi ed in confezioni, e piante, soltanto nel periodo della commemorazione dei defunti. Al di fuori di tale periodo essi saranno rimossi dal personale addetto.

### **Articolo 44**

#### **(Materiali ornamentali)**

(1) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure, di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

## **Articolo 44 bis**

### **(Adempimenti a carico del personale comunale addetto)**

1. Al Comune, tramite il personale incaricato, fanno carico i seguenti adempimenti:

- a) Ritiro di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assistenza a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigilanza sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) tenuta dei registri;
- d) accertamento della sussistenza delle condizioni igienico sanitarie al fine della chiusura dei feretri nelle celle murali e delle inumazioni e, comunque in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario;
- e) vigilanza all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
- f) esecuzione di lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- g) controllo sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e coordinamento del relativo accesso;
- h) assistenza al Coordinatore Sanitario e richiesta di relativo intervento in ogni caso di necessità.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 45**

#### **(Concessioni alla sepoltura)**

(1) La concessione è regolata da apposita convenzione (in forma di scrittura privata) approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(2) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(3) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- (4) Qualora il concessionario non abbia provveduto, dopo un anno dalla stipula della convenzione, al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

### **Articolo 45 bis (Rilascio e durata delle concessioni)**

- (1) Le concessioni in uso per sepolture di tipo privato, possono rilasciarsi in qualunque tempo, compatibilmente alla disponibilità dei manufatti da parte del Comune al tempo della richiesta.
- (2) L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (3) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) La durata è fissata:
- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
  - b) in 35 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
- (5) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di occupazione del manufatto.
- (6) La concessione è subordinata, comunque, alla produzione del documento comprovante il pagamento del relativo costo.
- (7) La concessione in uso delle sepolture non può essere oggetto di trasferimento fra terzi privati (che non siano congiunti o parenti di 1° grado o conviventi), ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (8) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Articolo 46 (Sepolture private)**

- (1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24, comma 5, l'uso di aree cimiteriali e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- a) sepolture individuali (loculi, nicchie, ossari);
  - b) sepolture per famiglie e collettività.
- (3) Le concessioni in uso dei manufatti, descritti nel comma 2 precedente lettera a), costruiti dal Comune, e l'uso delle aree cimiteriali sono riservati ai

residenti del Comune di Cencenighe Agordino e a coloro che hanno avuto nel Comune la residenza per un periodo non inferiore ai tre anni.

(4) le concessioni in uso dei manufatti, descritti nel comma 2 precedente lettera b), costruiti dal Comune, sono riservati ai residenti del Comune di Cencenighe Agordino.

#### **Articolo 47**

##### **(Modalita' e tempi di rilascio di concessioni per sepolture private)**

(1) Le concessioni in uso per sepolture private individuali di cui al secondo comma, lett. a) dell'art. 46, possono rilasciarsi solo in presenza della salma per i loculi.

(2) L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorit  la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture private per famiglie e collettivit , di cui all'art. 46, lett. b), e' data in ogni tempo secondo la disponibilit , osservando come criterio di priorit  la presenza di una o pi  salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

#### **Articolo 48**

##### **(Uso delle sepolture private)**

(1) Il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Pu  altres  essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme che risultino essere state con loro conviventi, nonch  di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenz  nei confronti dei concessionari. Il rapporto di convivenza potr  essere comprovato dagli interessati, mediante ricorso ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto certificativo, di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/00.

(2) Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al 2  grado.

(3) L'eventuale condizione di particolare benemerenz  nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notori , ai sensi del D.P.R. n. 445/00 depositata presso gli Uffici Comunali.

(4) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(5) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

(6) Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano

conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Articolo 49**

##### **(Manutenzione dei manufatti privati)**

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Sono a carico dei concessionari:

- le manutenzioni eseguite sulle parti decorative costruite o installate dai medesimi;
- le manutenzioni eseguite sugli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai medesimi;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Articolo 50**

##### **(Costruzione dell'opera – Termini)**

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 45, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art. 61 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di approvazione del medesimo progetto, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dall'Amministrazione Comunale, puo' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### CAPO II

#### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

#### **Articolo 51**

##### **(Divisione, Subentri)**

(1) Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono ricevute dagli Uffici Comunali competenti, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilit  della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, pi  concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicit  della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione ai competenti Uffici Comunali entro 2 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione   effettuato dai competenti Uffici Comunali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunit  in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarit  sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione   dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di cui al comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Articolo 52**

### **(Rinuncia a concessione per tumulazione individuale)**

(1) Il Comune ha facolt  di accettare la rinuncia a concessione di tumulazione individuale di 35 anni:

a) quando la sepoltura non   stata ancora occupata da salma;

b) quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita altrove.

Nel caso di cui alla lett. a), verr  restituita al concessionario una somma pari al prezzo storico d'acquisto. o versato. Nel caso di cui alla lett. b), spetter  al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad un 35.mo della quota della tariffa corrisposta, moltiplicata per il numero degli anni residui contrattuali. Le frazioni di anno

superiori ai sei mesi si arrotondano all'intero anno solare. In ottemperanza a quanto previsto dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 71 del Regolamento, per i contratti stipulati aventi durata di 99 anni, il rimborso sarà pari ad un 99.mo della quota della tariffa corrisposta moltiplicata per il numero degli anni residui contrattuali. Le frazioni di anno solare superiori ai sei mesi si arrotondano all'intero anno solare.

### **Articolo 53**

#### **(Rinuncia a concessione di aree per sepolture private)**

(1) Le disposizioni di cui all'art. precedente non sono applicabili nei casi di rinuncia a concessione di aree per sepolture private.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 54**

#### **(Revoca)**

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 55**

#### **(Decadenza)**

(1) La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 45, settimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## **Articolo 56**

### **(Provvedimenti conseguenti la decadenza)**

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporra', se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

(2) Dopodiche' il medesimo Responsabile disporra' per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilita' del Comune.

## **Articolo 57**

### **(Estinzione)**

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivita' gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvedera' il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Articolo 58 (Accesso al cimitero)**

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(3) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(4) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(5) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(6) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.

(7) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

##### **Articolo 59 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)**

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale lapidi, ricordi, e similari.

## **Articolo 60**

### **(Recinzione aree - Materiali di scavo)**

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle apposite discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Articolo 61**

### **(Introduzione e deposito di materiali)**

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Articolo 62 (Orario di lavoro)**

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico Comunale.

### **Articolo 63 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)**

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, con apposita ordinanza, se del caso, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Articolo 64 (Vigilanza)**

(1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'assicurazione di cui all'art. 58, comma 4.

### **Articolo 65 (Obblighi e divieti per il personale addetto al servizio cimiteriale)**

(1) Il personale addetto al servizio cimiteriale e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresi' il personale medesimo è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

### **Articolo 66 (Funzioni – Licenza)**

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **Articolo 67 (Divieti)**

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività'.

## **T I T O L O V**

### **D I S P O S I Z I O N I V A R I E E F I N A L I**

#### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

##### **Articolo 68 (Mappa)**

- (1) Presso i competenti Uffici Comunali e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

##### **Articolo 69 (Annotazioni in mappa)**

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalita' del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - [c] la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;  
[opzionale]
  - d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Articolo 70**  
**(Scadenziario delle concessioni)**

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II  
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 71**  
**(Entrata in vigore del Regolamento – Norme di salvaguardia)**

(1) Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione. Le concessioni assegnate ed i rapporti costituiti anteriormente alla entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

(2) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e quelle della vigente legislazione sanitaria ed urbanistica, per quanto di competenza.

**Articolo 72**  
**(Cautele)**

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Articolo 73**  
**(Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio)**

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.